

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14

Art. 16-bis

Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
 - b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIV

Roma,

7 MAG. 2009

Prot. Nr. 0051304
Rif. Prot. Entrata Nr. 0047536
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO
Piazza S. Agostino, 29
84121 SALERNO
(rif. nota n. 13505 del 20/4/2009)

e, p.c. Alle RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Certificazione di regolarità
contributiva. DM 24/10/2007



Con nota n. 13505 del 20 aprile 2009, codesta Ragioneria territoriale ha posto un quesito circa l'obbligatorietà o meno della presentazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) per pagamenti di modesto importo effettuati da una pubblica amministrazione, per i quali non si configura una procedura assimilabile alla gara d'appalto.

La problematica sorge dalla considerazione che il Ministero del lavoro, con decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 30.11.2007), in applicazione dell'art. 1 comma 1176 della legge n. 296/2006, ha esteso l'obbligo di dimostrare la regolarità delle posizioni contributive e previdenziali anche alle piccole imprese ed ai lavoratori autonomi.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se l'obbligo di richiedere la certificazione di cui trattasi sussista anche per le cosiddette "spese in economia", le quali vengono generalmente effettuate ricorrendo a imprese individuali e per importi limitati.

Esaminata la questione, occorre preliminarmente osservare che la legge 22 novembre 2002, n. 266, istitutiva del D.U.R.C., sembra limitare l'attestazione della regolarità contributiva alle sole imprese coinvolte in appalti pubblici e lavori privati in edilizia, sebbene sia da ritenersi pacifico che la definizione di appalto pubblico vada intesa in senso ampio, dovendosi ricomprendere anche gli appalti per servizi e forniture nonché la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione.

D'altra parte, anche nell'ambito del diritto comunitario, con la locuzione "appalto pubblico", si intendono tutti i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Ad adiuvandum, giova considerare che nell'ambito dell'ordinamento interno, vige il principio generale che chiunque contratti con la P.A. in tema di forniture di beni e servizi, nonché di lavori pubblici, deve essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla legge.

In questo senso si è espressa anche la legge 25 gennaio 1994, n. 82, il cui art. 5 a proposito di contratti delle pubbliche amministrazioni con imprese di pulizie, prescrive che il pagamento del corrispettivo debba avvenire previa esibizione, da parte delle medesime imprese, della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali a carico dei propri dipendenti.

Pertanto, si ritiene che nei contratti di forniture e servizi stipulati con la P.A., il contraente abbia l'onere di dimostrare la propria regolarità contributiva, a prescindere dall'importo della spesa e dalla circostanza che la scelta sia avvenuta tramite procedura aperta, ristretta o negoziata, con o senza bando di gara.

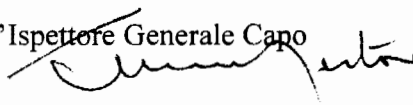
A tale proposito, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, della legge n. 2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC dagli enti abilitati al rilascio, anche mediante strumenti informatici, il che consente di accelerare in maniera significativa l'iter burocratico per ottenere detta documentazione.

Per gli acquisti effettuati mediante ricorso al mercato elettronico, trattandosi di fornitori selezionati dalla CONSIP s.p.a in regime di convenzione, l'esibizione della relativa certificazione può ritenersi superflua, dovendosi ritenere che detta Società abbia provveduto a verificare la regolarità contributiva in occasione della procedura per la stipula della convenzione medesima.

Fermo restando quanto sopra, pur confermando l'obbligatorietà del DURC da parte di coloro che contrattano con la PA, si esprime l'avviso che qualora si tratti di forniture di modesto importo, nello spirito di snellimento dell'azione amministrativa ed in armonia con i principi e le disposizioni recate dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, possa essere concessa la facoltà, per i soggetti contraenti con l'Amministrazione, di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445/2000.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle menzionate dichiarazioni sostitutive.

L'Ispettore Generale Capo



14



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 01/07/2009

Prot. 25 / I / 0009437




**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ufficio XIV*

*Spunto
14*



Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – “pagamenti di modesto importo”.

Con riferimento alla problematica sollevata dal codesto Ispettorato ed alla possibilità di fornire una “interpretazione meno restrittiva” della normativa concernente gli obblighi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si rappresenta che la posizione di questo Ministero è stata già espressa con risposta ad interpello n. 10/2009, che ad ogni buon fine si allega.

Nell'auspicare comunque modifiche normative che consentano uno snellimento delle procedure rappresentate, allo stato non si intravedono margini per ulteriori semplificazioni in via amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

DP

002852/09

190

Roma, 20 febbraio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Università degli Studi di Sassari
Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa
Piazza Università 21
07100 Sassari*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/1/0002599

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.

L'Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un'istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si espone quanto segue.

Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che *“il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere”* e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto *“l'acquisto (...) di prodotti”*.

Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui*

all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle preprocedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni *"sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)"*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIV

24 LUG. 2009

Roma, 24 LUG. 2009

Prot. Nr. 0083994

Rif. Prot. Entrata Nr. 79086 del 13.07.2009

Allegati: 2

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

Risposta a Nota del:

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – obbligo di presentazione.

Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito alla obbligatorietà della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi di pagamenti di modesti importi, si rappresenta che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato formalmente al riguardo, ha manifestato il proprio parere ribadendo quanto già espresso con risposta all'interpello n.10/2009 e di cui – ad ogni buon fine si allega copia.

Fermo restando la possibilità di una eventuale modifica normativa finalizzata allo snellimento delle attuali procedure, il predetto Dicastero ritiene che, in presenza della normativa vigente il DURC debba essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

Si confida nella consueta collaborazione.

L'Ispettore Generale Capo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIV

Roma,

7 MAG. 2009

Prot. Nr. 0051304
Rif. Prot. Entrata Nr. 0047536
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE
DELLO STATO
Piazza S. Agostino, 29
84121 SALERNO
(rif. nota n. 13505 del 20/4/2009)

e, p.c. Alle RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO STATO
LORO SEDI

OGGETTO: Certificazione di regolarità
contributiva. DM 24/10/2007



Con nota n. 13505 del 20 aprile 2009, codesta Ragioneria territoriale ha posto un quesito circa l'obbligatorietà o meno della presentazione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) per pagamenti di modesto importo effettuati da una pubblica amministrazione, per i quali non si configura una procedura assimilabile alla gara d'appalto.

La problematica sorge dalla considerazione che il Ministero del lavoro, con decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 30.11.2007), in applicazione dell'art. 1 comma 1176 della legge n. 296/2006, ha esteso l'obbligo di dimostrare la regolarità delle posizioni contributive e previdenziali anche alle piccole imprese ed ai lavoratori autonomi.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se l'obbligo di richiedere la certificazione di cui trattasi sussista anche per le cosiddette "spese in economia", le quali vengono generalmente effettuate ricorrendo a imprese individuali e per importi limitati.

Esaminata la questione, occorre preliminarmente osservare che la legge 22 novembre 2002, n. 266, istitutiva del D.U.R.C., sembra limitare l'attestazione della regolarità contributiva alle sole imprese coinvolte in appalti pubblici e lavori privati in edilizia, sebbene sia da ritenersi pacifico che la definizione di appalto pubblico vada intesa in senso ampio, dovendosi ricomprendere anche gli appalti per servizi e forniture nonché la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione.

D'altra parte, anche nell'ambito del diritto comunitario, con la locuzione "appalto pubblico", si intendono tutti i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Ad adiuvandum, giova considerare che nell'ambito dell'ordinamento interno, vige il principio generale che chiunque contratti con la P.A. in tema di forniture di beni e servizi, nonché di lavori pubblici, deve essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla legge.

In questo senso si è espressa anche la legge 25 gennaio 1994, n. 82, il cui art. 5 a proposito di contratti delle pubbliche amministrazioni con imprese di pulizie, prescrive che il pagamento del corrispettivo debba avvenire previa esibizione, da parte delle medesime imprese, della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali a carico dei propri dipendenti.

Pertanto, si ritiene che nei contratti di forniture e servizi stipulati con la P.A., il contraente abbia l'onere di dimostrare la propria regolarità contributiva, a prescindere dall'importo della spesa e dalla circostanza che la scelta sia avvenuta tramite procedura aperta, ristretta o negoziata, con o senza bando di gara.

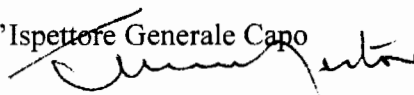
A tale proposito, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, della legge n. 2/2009, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC dagli enti abilitati al rilascio, anche mediante strumenti informatici, il che consente di accelerare in maniera significativa l'iter burocratico per ottenere detta documentazione.

Per gli acquisti effettuati mediante ricorso al mercato elettronico, trattandosi di fornitori selezionati dalla CONSIP s.p.a in regime di convenzione, l'esibizione della relativa certificazione può ritenersi superflua, dovendosi ritenere che detta Società abbia provveduto a verificare la regolarità contributiva in occasione della procedura per la stipula della convenzione medesima.

Fermo restando quanto sopra, pur confermando l'obbligatorietà del DURC da parte di coloro che contrattano con la PA, si esprime l'avviso che qualora si tratti di forniture di modesto importo, nello spirito di snellimento dell'azione amministrativa ed in armonia con i principi e le disposizioni recate dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, possa essere concessa la facoltà, per i soggetti contraenti con l'Amministrazione, di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445/2000.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle menzionate dichiarazioni sostitutive.

L'Ispettore Generale Capo



14



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 01/07/2009

Prot. 25 / I / 0009437




**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ufficio XIV*

*Spunto
14*



Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – “pagamenti di modesto importo”.

Con riferimento alla problematica sollevata dal codesto Ispettorato ed alla possibilità di fornire una “interpretazione meno restrittiva” della normativa concernente gli obblighi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si rappresenta che la posizione di questo Ministero è stata già espressa con risposta ad interpello n. 10/2009, che ad ogni buon fine si allega.

Nell'auspicare comunque modifiche normative che consentano uno snellimento delle procedure rappresentate, allo stato non si intravedono margini per ulteriori semplificazioni in via amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

DP

002852/09
190

Roma, 20 febbraio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Università degli Studi di Sassari
Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa
Piazza Università 21
07100 Sassari*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/1/0002599

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia.

L'Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un'istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si espone quanto segue.

Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che *“il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere”* e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto *“l'acquisto (...) di prodotti”*.

Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.

Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui*

all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni"; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle preprocedure in argomento.

Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di *cottimo fiduciario* ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'*amministrazione diretta*, attraverso la quale le acquisizioni *"sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)".*

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIV

24 LUG. 2009

Roma, 24 LUG. 2009

Prot. Nr. 0083994

Rif. Prot. Entrata Nr. 79086 del 13.07.2009

Allegati: 2

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI
DELLO STATO
LORO SEDI

Risposta a Nota del:

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – obbligo di presentazione.

Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito alla obbligatorietà della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei casi di pagamenti di modesti importi, si rappresenta che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpellato formalmente al riguardo, ha manifestato il proprio parere ribadendo quanto già espresso con risposta all'interpello n.10/2009 e di cui – ad ogni buon fine si allega copia.

Fermo restando la possibilità di una eventuale modifica normativa finalizzata allo snellimento delle attuali procedure, il predetto Dicastero ritiene che, in presenza della normativa vigente il DURC debba essere richiesto senza alcuna eccezione anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

Si confida nella consueta collaborazione.

L'Ispettore Generale Capo